

COMMISSIONE III
AFFARI ESTERI — EMIGRAZIONE

26.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARIGLIA

INDICE

	PAG.
Missioni e sostituzione:	
PRESIDENTE	235
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Modifica dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante norme sulla istituzione e sul funzionamento del Comitato consultivo degli italiani all'estero (<i>Approvato in un testo unificato dalla III Commissione permanente del Senato</i>) (3600)	235
PRESIDENTE	235, 236
240, 242, 243, 245, 246, 251	
BEMPORAD, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	236, 238, 240, 242
243, 244, 245, 246, 249, 251	
CORGHI	237, 245, 249, 250, 251
CARDIA	238
DE PASCALIS	237, 250, 251
DI GIANNANTONIO	251
GRANELLI	251
MARCHETTI	245
MENICACCI	239, 240, 251
PISTILLO	249
SALVI	238, 240, 243, 251
STORCHI, <i>Relatore</i>	235, 236, 237, 238, 240, 241
243, 244, 245, 246, 251	
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	251

La seduta comincia alle 10.

STORCHI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(*E approvato*).

Missioni e sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che gli onorevoli Pintus e Vedovato sono assenti, perché in missione. Comunico altresì che l'onorevole Romeo è sostituito dall'onorevole Menicacci.

Seguito della discussione del disegno di legge e della proposta di legge senatori Coppo ed altri concernenti: Modifica dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante norme sulla istituzione e sul funzionamento del Comitato consultivo degli italiani all'estero (*Approvati, in un testo unificato, dalla III Commissione permanente del Senato*) (3600).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge e della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Coppo ed altri concernenti: « Modifica dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante norme sulla istituzione e sul funzionamento del Comitato consultivo degli italiani all'estero », già approvati, in un testo unificato, dalla III Commissione permanente del Senato.

Il relatore, onorevole Storchi, ha facoltà di riferire sui lavori del Comitato ristretto incaricato di elaborare un testo concordato degli emendamenti al testo legislativo in esame.

STORCHI, *Relatore*. Il Comitato ristretto, al termine dei suoi lavori, ha deciso di proporre alla Commissione una serie di emen-

damenti, che, in sostanza, si possono distinguere sotto due aspetti. Alcuni di essi, infatti, sono di natura puramente formale, in quanto si limitano a recepire nel testo del provvedimento talune norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, concernente l'istituzione ed il funzionamento del Comitato consultivo degli italiani all'estero. Si è cercato, con questo, di dar vita ad una normativa completa, in relazione all'argomento trattato, in modo che non vi fosse più necessità di far riferimento al decreto presidenziale sopra citato.

In tal senso, il Comitato propone di sostituire la dizione, contenuta nell'articolo 1 del progetto di legge, in base alla quale l'articolo 28 del ricordato decreto del Presidente della Repubblica è modificato secondo le norme contenute negli articoli successivi, con la seguente formulazione: « L'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, è sostituito dalle norme contenute negli articoli seguenti ».

In conseguenza di questa modifica, si propongono, riguardo agli articoli successivi, alcuni emendamenti di natura esclusivamente formale, intesi a recepire nel testo del provvedimento talune norme contenute nel citato decreto presidenziale, per eliminare ogni possibilità di dubbio sulla loro sopravvivenza.

Un secondo gruppo di emendamenti, invece, riguarda più direttamente la composizione e le modalità connesse con la costituzione ed il funzionamento del Comitato consultivo.

Dopo aver fornito alla Commissione questi brevi cenni introduttivi, mi riservo — se i colleghi sono d'accordo — di illustrare più dettagliatamente i singoli emendamenti nel corso della discussione degli articoli del progetto di legge in esame.

PRESIDENTE. Passiamo dunque all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

L'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, è modificato secondo le norme contenute negli articoli che seguono.

Il Comitato ristretto propone il seguente emendamento:

Sostituire le parole: « modificato secondo le norme contenute negli articoli che seguono », con le parole: « sostituito dalle norme contenute negli articoli seguenti ».

no », con le parole: « sostituito dalle norme contenute negli articoli seguenti ».

STORCHI, Relatore. Ho già illustrato, nella mia esposizione introduttiva, il senso e lo scopo di questo emendamento.

BEMPORAD, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Il Governo si dichiara d'accordo circa l'opportunità di accogliere tale modifica.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Comitato ristretto all'articolo 1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso che, a seguito dell'emendamento testé approvato, risulta del seguente tenore:

ART. 1.

L'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, è sostituito dalle norme contenute negli articoli seguenti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

Il Comitato consultivo degli italiani all'estero è composto da cittadini italiani designati come segue:

a) rappresentanti delle collettività italiane residenti all'estero, designati secondo le norme dei successivi articoli 3, 4 e 5, nel numero indicato per ciascun Paese contemplato nell'annessa tabella. La tabella sarà aggiornata di triennio in triennio, in relazione alla consistenza e rilevanza delle collettività italiane residenti all'estero (fermo il numero massimo di tre rappresentanti per ciascun Paese), con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il parere del Comitato consultivo degli italiani all'estero;

b) 7 rappresentanti di altrettante Amministrazioni dello Stato, come appresso elencate, su indicazione delle stesse:

Presidenza del Consiglio dei ministri;
Ministero degli affari esteri;
Ministero dell'interno;
Ministero del tesoro;

Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Ministero della pubblica istruzione;

Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) 3 rappresentanti delle Confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, designati dalle stesse per il tramite del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

d) 10 esperti in materia di emigrazione, di cui almeno 5 residenti all'estero, designati, su richiesta del Ministro degli affari esteri, da organizzazioni o associazioni operanti nel settore e aventi sede centrale in Italia;

e) 2 rappresentanti della Federazione della stampa italiana all'estero, di cui almeno uno residente all'estero.

Il Comitato ristretto ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire le parole: « Il Comitato consultivo degli italiani all'estero è composto da cittadini italiani designati come segue: », *con le seguenti:* « Ai fini della migliore conoscenza dei problemi che interessano le collettività italiane all'estero e della predisposizione dell'azione per tutelarle ed assisterle, l'Amministrazione degli affari esteri è assistita dal Comitato consultivo degli italiani all'estero, composto da cittadini designati come segue: ».

Alla lettera c), sostituire il numero: « 3 », *con il numero:* « 6 ».

Alla lettera d), sostituire i numeri: « 10 » e « 5 », *rispettivamente con i seguenti:* « 12 » e « 6 »; *prima della parola:* « organizzazioni », *inserire l'altra:* « patronati ».

Alla lettera e), aggiungere, in fine, le parole: « designati dalla stessa Federazione ».

STORCHI, *Relatore.* Le modifiche proposte all'articolo 2 riguardano, innanzitutto, l'introduzione di un preambolo relativo alle finalità ed ai compiti del Comitato consultivo degli italiani all'estero, desunto dal menzionato decreto presidenziale del 1957. In secondo luogo, il Comitato ristretto si è soffermato su talune proposte relative alla composizione dell'organo consultivo. In particolare, per quanto riguarda la lettera c) dell'articolo in esame, sono state esaminate due proposte, l'una proveniente dall'onorevole Romeo, che chiedeva l'aumento da tre a quattro dei rappresentanti delle confederazioni sindacali, l'altra da parte dell'onorevole Sal-

vi, che, invece, indicava l'opportunità di un aumento da tre a sei dei medesimi rappresentanti. Si è deciso di sottoporre alla Commissione un emendamento conforme a questa ultima impostazione.

Per quanto riguarda, poi, la lettera d), il Comitato ristretto propone un emendamento tendente ad elevare da dieci a dodici il numero degli esperti in materia di emigrazione, e da cinque a sei il numero di quelli che, dei dodici suindicati, dovranno essere residenti all'estero. Inoltre, sempre con riguardo alla lettera d), si propone che i suddetti esperti siano designati, sempre su richiesta del ministro degli affari esteri, non soltanto da « organizzazioni » o « associazioni operanti nel settore », ma anche da « patronati » (per l'esattezza, si dovrebbe dire patronati per l'assistenza sociale ai lavoratori).

Per quanto attiene, infine, alla lettera e), fermo restando il numero di due rappresentanti della Federazione della stampa italiana all'estero, di cui almeno uno residente all'estero, si suggerisce che tali rappresentanti siano designati dalla stessa Federazione.

In conclusione, le modifiche proposte all'articolo 2, che riguarda la composizione del Comitato consultivo degli italiani all'estero, portano il numero complessivo dei componenti il Comitato stesso da quarantuno (quanti erano, cioè, in base alla formulazione originaria) a sessantasei.

DE PASCALIS. Sono d'accordo su tutte le proposte che sono state avanzate dal Comitato ristretto, tranne un'unica obiezione in relazione alla lettera b) dell'articolo 2, che concerne i rappresentanti dell'amministrazione dello Stato. Infatti è a mio avviso assolutamente inspiegabile il motivo per cui vi debba essere un rappresentante del Ministero dell'interno e debba mancare un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero, posto che l'attività di quest'ultimo coinvolge una serie di interessi esterni al nostro paese.

Propongo quindi che nel comitato consultivo vi sia la rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero, perché conosciamo la mole di interessi commerciali ed economici che il nostro paese ha all'estero e che molto spesso interessano le nostre comunità.

CORGHI. Vorrei che il Governo tenesse presente che noi avevamo proposto un aumento di quattro rappresentanti da assegnarsi ai patronati, e non un aumento dei rappresentanti sindacali.

SALVI. L'onorevole Corghi aveva accettato le conclusioni cui si era giunti in sede di Comitato.

STORCHI, *Relatore*. L'onorevole Romeo aveva proposto di portare a 4 i rappresentanti delle confederazioni sindacali. L'onorevole Corghi non era favorevole a tale aumento, ma aveva chiesto di aggiungere 4 rappresentanti dei patronati. In seguito ad una discussione, siamo arrivati alla conclusione di aumentare da 3 a 6 i rappresentanti sindacali e da 10 a 12 gli esperti in materia di emigrazione includendo i rappresentanti dei patronati.

CARDIA. Vorrei dire solo che non mi sembra giusto confinare, raggruppare i patronati in un determinato numero, perché ciò non rispetta la fisionomia che i patronati stessi hanno nel rapporto con l'emigrazione. Si tratta di istituti che probabilmente hanno il rapporto più consistente e diretto con l'emigrazione, e non mi sembra giusto accogliere in veste di esperti i rappresentanti dei patronati.

Ritengo si tratti di una disattenzione che merita di essere presa in considerazione. Io avrei raggruppato, fermo restando il numero dei posti, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e dei patronati da una parte, e gli esperti in materia di emigrazione dall'altra. Quali che siano le entità numeriche, si tratta di organizzazioni che sono autonome dai sindacati, ed alcune di esse non hanno neanche un corrispettivo in organizzazioni sindacali vere e proprie (ad esempio il patronato delle ACLI). Io credo che abbiano il diritto di essere considerate come tali, e non come enti generici, che inviano rappresentanti che intervengono a titolo personale.

BEMPORAD, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo si dichiara d'accordo sull'emendamento inteso a sostituire la prima parte del primo comma dell'articolo 2 con la formulazione suggerita dal Comitato ristretto, intesa a delineare le finalità del Comitato consultivo.

Al contrario, il Governo non ritiene di poter accogliere gli emendamenti che tendono ad aumentare il numero dei rappresentanti sindacali e degli esperti chiamati a far parte del Comitato consultivo, in aggiunta ai rappresentanti ministeriali ed a quelli delle collettività italiane all'estero; questo soprattutto per due motivazioni di ordine generale.

La prima ragione è che il Comitato consultivo, a nostro avviso, deve avere le caratteristiche preminenti di un organismo che sia l'espressione delle nostre collettività all'estero. Pertanto, i componenti che risiedono all'estero debbono essere in netta prevalenza rispetto ai non residenti. In caso contrario, si verrebbe a snaturare questo organismo. Debbo ricordare che nel vecchio Comitato consultivo, il rapporto tra i membri designati in rappresentanza delle collettività italiane all'estero ed i membri ministeriali (non vi erano, infatti, rappresentanti sindacali, né esperti) era un rapporto di trenta a dieci. L'approvazione del disegno di legge, nel testo votato dal Senato, porterebbe ad istituire un rapporto diverso, di trentanove a ventidue, tra le medesime categorie, che può considerarsi ancora soddisfacente. Ma se venissero accolti gli emendamenti suggeriti alle lettere *c*) e *d*) dell'articolo 2, il rapporto che si verrebbe a creare tra i componenti del Comitato designati in rappresentanza delle collettività italiane all'estero e quelli che, invece, sono espressione di amministrazioni statali, associazioni sindacali o enti aventi sede in Italia sarebbe un rapporto di trentanove a ventisette, che non mi sembra rispondente alla natura dell'organismo ed alle sue finalità.

In sostanza, quindi, l'aumento dei rappresentanti di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'articolo 2 è suscettibile di creare una alterazione, nel rapporto tra le diverse categorie di componenti del Comitato consultivo, che non sembra opportuna.

Per quanto riguarda le osservazioni fatte dall'onorevole De Pascalis a proposito della lettera *b*), debbo dire che ci si è preoccupati, innanzitutto, di ridurre da dieci a sette il numero dei rappresentanti ministeriali, in modo da poter assicurare una migliore rappresentanza delle collettività ed una presenza più rilevante di esponenti di quegli enti che dispongono di patronati per la tutela dei nostri emigranti. La ragione per cui si è ritenuto di mantenere la rappresentanza dell'Amministrazione dell'interno e di non inserire, invece, quella di altri ministeri (questo discorso non vale, quindi solo per il dicastero del commercio con l'estero) deve cercarsi nel fatto che il Ministero dell'interno ha continui rapporti con noi, per quanto riguarda gli interessi dei nostri emigranti: basti pensare ai problemi anagrafici, di frontiera, assistenziali. Potrei citare il rapporto di collaborazione assai intenso che si è instaurato nel caso del rimpatrio dei cittadini

italiani residenti in Libia. Ma, in ogni caso, tra il dicastero degli esteri e quello dell'interno vi è sempre un rapporto di continua collaborazione, per quanto riguarda l'assistenza alle famiglie e diversi altri aspetti, mentre d'altro canto, la tutela dei nostri emigrati, si attua anche all'interno del Paese.

Per queste ragioni, non ritengo opportuno aumentare il numero dei rappresentanti ministeriali, mentre sono dell'avviso che il Ministero dell'interno ha titolo per avere un rappresentante nel Comitato consultivo, assai più che non altri dicasteri, come quello del commercio con l'estero, che si occupano di problemi non direttamente attinenti alla materia.

In definitiva, non posso che ribadire ancora una volta la motivazione di carattere generale, in virtù della quale il Governo prega la Commissione di non voler alterare il rapporto numerico tra le diverse categorie rappresentate nell'ambito del Comitato consultivo.

La seconda ragione di carattere generale, per la quale il Governo non può esprimere parere favorevole sui ricordati emendamenti va ricercata nelle difficoltà di copertura finanziaria. Debbo dire che noi avevamo richiesto uno stanziamento di cento milioni, mentre ne sono stati concessi solo settanta, al termine di una lunga e difficile trattativa. È ovvio che l'entità della copertura è in relazione con il numero delle riunioni e con l'entità dei componenti del Comitato. Maggiore è il numero di tali componenti, maggiori risulteranno le spese connesse con il funzionamento dell'organismo, anche per gli oneri connessi con i trasferimenti tra l'Italia ed i paesi esteri, da parte dei membri interessati.

Il pericolo più grave che potrebbe derivare dall'accoglimento degli emendamenti prospettati, è dunque quello di andare ad incidere su un punto assai delicato, quello della copertura finanziaria, rispetto al quale siamo vincolati al parere positivo fornito dal Tesoro, nei limiti suindicati, dopo una laboriosa trattativa, come la Commissione è vincolata all'analogo parere della Commissione parlamentare competente su tale aspetto.

Debbo aggiungere che, oltre alle due ragioni di fondo indicate, una terza motivazione consiglia di non riaprire il dibattito sulla questione connessa con la composizione dell'organismo consultivo in esame. Si tratta di una ragione di opportunità, che io sottopongo alla Commissione, la quale sarà poi libera, nella sua sovranità, di valutarla. Il rapporto numerico tra i diversi esponenti e

rappresentanti delle categorie ed enti interessati, quale appare nel testo trasmesso alla Camera, costituisce il risultato di una lunga e non facile trattativa, svoltasi in seno alla III Commissione permanente del Senato, tra i vari gruppi politici. Al termine di tale trattativa, si è raggiunto un punto di intesa, che è appunto quello che risulta dal testo del disegno di legge che si sta discutendo. È ovvio che la Commissione esteri della Camera può non sentirsi vincolata dalle intese raggiunte al Senato; tuttavia debbo avvertire che l'argomento connesso con il rapporto numerico tra i componenti del Comitato consultivo è proprio uno di quelli in relazione ai quali potrebbe verificarsi, in un tempo successivo, un contrasto tra le Commissioni parlamentari investite, nei due rami del Parlamento, dell'esame del provvedimento; tale contrasto potrebbe portare ad una nuova modificazione del disegno di legge da parte del Senato, con conseguente prolungamento dell'iter legislativo. Un'eventualità del genere non è auspicabile, tenuto conto che si tratta di un provvedimento molto atteso: credo, fra l'altro, che la Commissione ritenga opportuno che, quando tra qualche tempo si riunirà per l'ultima volta il vecchio Comitato consultivo, possa essere comunicata ai suoi membri la notizia della definitiva approvazione di questo disegno di legge.

Invece è bene che si nominino i patronati espressamente alla lettera d). Quando abbiamo parlato di esperti operanti nel settore e aventi sede centrale in Italia, abbiamo pensato in primo luogo ai patronati, come risulta dal verbale della discussione avvenuta al Senato. Comunque è opportuno citare espressamente i patronati, mentre non è necessario l'ulteriore specificazione proposta dall'onorevole Storchi, perché è evidente che il settore è quello dell'emigrazione e che i patronati sono quelli dell'emigrazione.

Sono favorevole all'approvazione dell'emendamento aggiuntivo delle parole « designati dalla stessa federazione », anche se era sottinteso che la designazione fosse questa.

MENICACCI. Partecipo alla seduta in sostituzione dell'onorevole Romeo, che per impegni comunitari è assente dall'Italia. Egli mi ha riferito che in sede di Comitato ristretto tutti erano d'accordo sull'opportunità di portare a 6 il numero dei rappresentanti sindacali. Risulta invece dal resoconto sommario del Senato della seduta del 28 luglio 1971 che questa modifica in *peius* è avvenuta su richiesta di due senatori, ma non è

V LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1971

specificata la ragione per cui il numero è stato ridotto a 3.

Mi sembra che possa essere accettata la proposta dell'onorevole Romeo di aumentare il numero a 4, per dare una maggiore rappresentatività alle forze del lavoro. Sappiamo che gli italiani che risiedono all'estero sono emigrati per ragioni di lavoro, e non credo, onorevole Sottosegretario, che un elemento in più possa alterare il rapporto tra i rappresentanti delle comunità italiane e i rappresentanti ministeriali. Ricordo inoltre che quella soluzione era stata il frutto di laboriose trattative al Senato.

Se la Commissione non accetta questa richiesta, chiederò un rinvio della decisione, in modo che si possa raggiungere un accordo tra i membri del Comitato ristretto.

BEMPORAD, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Per le ragioni già esposte, che in fondo rispondono ad alcune delle obiezioni mosse dall'onorevole Menicacci, prego la Commissione di approvare solo quegli emendamenti che sono stati accettati dal Governo, senza ulteriori modifiche, soprattutto per quanto riguarda i rappresentanti indicati alle lettere c), d) e e).

Inoltre vorrei pregare la Commissione di giungere all'approvazione del provvedimento nella seduta odierna, perché il 16 novembre si deve provvedere alla nomina del comitato consultivo degli italiani all'estero e perché il disegno di legge è innanzi alla Camera da circa un anno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dal Comitato ristretto:

Sostituire le prime tre righe dell'articolo con le seguenti:

« Ai fini della migliore conoscenza dei problemi che interessano le collettività italiane all'estero e della predisposizione dell'azione per tutelarle ed assisterle, l'Amministrazione degli affari esteri è assistita dal Comitato consultivo degli italiani all'estero, composto da cittadini designati come segue: ».

(È approvato).

Pongo in votazione le lettere a) e b) nel testo del disegno di legge.

(Sono approvate).

Onorevole Storchi, il Comitato ristretto insiste sugli emendamenti che comportano una modifica del numero dei membri del Comitato di cui alla lettera c) ?

STORCHI, *Relatore*. Pur avendo esposto le ragioni che ci avevano indotto a formulare la proposta di aumentare a 6 il numero dei rappresentanti sindacali, alla luce delle dichiarazioni fatte dal Governo ritiro l'emendamento.

SALVI. Eravamo arrivati a quella conclusione in sede di Comitato ristretto, ma debbo precisare che il Governo si era riservato di esprimere il suo parere, manifestando la sua perplessità circa la proposta di aumentare a 6 il numero dei rappresentanti sindacali.

Dopo le dichiarazioni dell'onorevole Bemporad, ritiriamo il nostro emendamento.

MENICACCI. Faccio mio l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento alla lettera c), inteso a portare da tre a sei il numero dei rappresentanti delle confederazioni sindacali, emendamento ritirato dal Comitato ristretto e fatto proprio dall'onorevole Menicacci.

(È respinto).

Pongo in votazione la lettera c), nel testo del disegno di legge.

(È approvata).

Alla lettera d), l'emendamento inteso a portare da dieci a dodici il numero degli esperti in materia di emigrazione, e da cinque a sei il numero di quelli — tra i suddetti esperti — che debbono risiedere all'estero, è stato ritirato dal Comitato ristretto.

Sempre alla lettera d), il Comitato ristretto mantiene invece l'emendamento inteso ad inserire la parola « patronati » prima della parola « organizzazioni ». Pongo in votazione tale emendamento.

(È approvato).

Pongo in votazione la lettera d), così modificata.

(È approvata).

Pongo in votazione l'emendamento del Comitato ristretto alla lettera e), tendente ad aggiungere, in fine, le parole: « designati dalla stessa Federazione ».

(È approvato).

Pongo in votazione la lettera e), così modificata.

(È approvata).

V LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1971

Pongo in votazione l'articolo 2 nel suo complesso che, a seguito degli emendamenti approvati, risulta del seguente tenore:

ART. 2.

Ai fini della migliore conoscenza dei problemi che interessano le collettività italiane all'estero e della predisposizione dell'azione per tutelarle ed assisterle, l'Amministrazione degli affari esteri è assistita dal Comitato consultivo degli italiani all'estero, composto da cittadini designati come segue:

a) rappresentanti delle collettività italiane residenti all'estero, designati secondo le norme dei successivi articoli 3, 4 e 5, nel numero indicato per ciascun Paese dall'annessa tabella. La tabella sarà aggiornata di triennio in triennio, in relazione alla consistenza e rilevanza delle collettività italiane residenti all'estero, fermo il numero massimo di tre rappresentanti per ciascun Paese, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il parere del Comitato consultivo degli italiani all'estero;

b) 7 rappresentanti di altrettante Amministrazioni dello Stato, come appresso elencate, su indicazione delle stesse:

Presidenza del Consiglio dei ministri;
Ministero dell'interno;
Ministero del tesoro;
Ministero del bilancio e della programmazione economica;
Ministero della pubblica istruzione;
Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) 3 rappresentanti delle Confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, designati dalle stesse, per il tramite del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

d) 10 esperti in materia di emigrazione, di cui almeno 5 residenti all'estero, designati, su richiesta del Ministro degli affari esteri, da patronati, organizzazioni o associazioni operanti nel settore e aventi sede centrale in Italia;

e) 2 rappresentanti della Federazione della stampa italiana all'estero, di cui almeno uno residente all'estero, designati dalla stessa Federazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

ART. 3.

In ciascuno dei Paesi indicati nella tabella annessa alla presente legge, possono parte-

cipare alla designazione dei rappresentanti di cui al precedente articolo 2, lettera a), le associazioni ivi costituite tra italiani o loro discendenti (escluse quelle che abbiano puro scopo di lucro), le quali ne facciano domanda, tramite gli uffici consolari di prima categoria competenti per territorio, alle rispettive Rappresentanze diplomatiche italiane, che provvedono ad iscrivere le associazioni richiedenti in apposito registro, purché rispondano ai seguenti requisiti:

a) svolgano notoriamente specifica attività a vantaggio della collettività italiana stabilita in ciascun Paese;

b) siano regolate da statuti che indichino gli scopi sociali e prevedano lo svolgimento periodico delle attività assembleari ed il regolare avvicendamento delle cariche sociali;

c) siano costituite da almeno 3 anni. Nella prima attuazione della presente legge il termine si intende ridotto a 1 anno.

All'atto della domanda le associazioni sono tenute a depositare, e successivamente ad aggiornare, l'elenco delle cariche sociali. Ciascuna Rappresentanza diplomatica provvederà d'ufficio alla cancellazione dal registro delle associazioni che perdano i requisiti sopra elencati o comunque risultino sciolte o inattive.

Il Comitato ristretto ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sopprimere le parole: « (escluse quelle che abbiano puro scopo di lucro) ».

Al primo comma, inserire la seguente lettera: « b) non abbiano scopo di lucro »; e *modificare in c) e d), le lettere « b) » e « c) ».*

STORCHI, *Relatore.* Le modifiche proposte all'articolo 3 sono di natura puramente formale. Nel primo comma, infatti, figura un'espressione, contenuta tra due parentesi; noi abbiamo ritenuto che tale espressione si riferisca ad un requisito richiesto per le associazioni di cui si fa menzione e, come tale, vada inserita nella parte successiva dell'articolo, che contiene appunto l'elencazione dei requisiti. La nostra proposta è di farne una lettera a sé, inserita tra la lettera a) e la lettera b) del testo del disegno di legge. Naturalmente, ciò comporta la necessità di modificare in c) e d), rispettivamente, le lettere b) e c) del testo.

V LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1971

, BEMPORAD, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo si dichiara d'accordo su questi emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Comitato ristretto al primo comma dell'articolo 3, tendente a sopprimere le parole: « (escluse quelle che abbiano puro scopo di lucro) ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Comitato ristretto al primo comma dell'articolo 3, tendente ad inserire la seguente lettera; « b) non abbiano scopo di lucro; » ed a modificare in c) e d) le lettere b) e c).

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel suo complesso che, a seguito delle modifiche approvate, risulta del seguente tenore:

ART. 3.

In ciascuno dei Paesi indicati nella tabella annessa alla presente legge, possono partecipare alla designazione dei rappresentanti di cui al precedente articolo 2, lettera a), le associazioni ivi costituite tra italiani o loro discendenti, le quali ne facciano domanda, tramite gli uffici consolari di prima categoria competenti per territorio, alle rispettive Rappresentanze diplomatiche italiane, che provvedono ad iscrivere le associazioni richiedenti in apposito registro, purché rispondano ai seguenti requisiti:

a) svolgano notoriamente specifica attività a vantaggio della collettività italiana stabilita in ciascun Paese;

b) non abbiano scopo di lucro;

c) siano regolate da statuti che indichino gli scopi sociali e prevedano lo svolgimento periodico delle attività assembleari ed il regolare avvicendamento delle cariche sociali;

d) siano costituite da almeno 3 anni. Nella prima attuazione della presente legge il termine si intende ridotto a 1 anno.

All'atto della domanda, le associazioni sono tenute a depositare, e successivamente ad aggiornare, l'elenco delle cariche sociali. Ciascuna Rappresentanza diplomatica provvederà d'ufficio alla cancellazione dal registro delle associazioni che perdano i requisiti sopra elencati o comunque risultino sciolte o inattive.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4:

ART. 4.

Ai fini della designazione dei rappresentanti di cui al precedente articolo 2, lettera a), le Rappresentanze diplomatiche di cui all'articolo precedente, entro 15 giorni dall'invito ricevute dal Ministero degli affari esteri, provvedono a convocare nella propria sede, con preavviso di almeno 30 giorni, e non oltre 45 giorni dalla diramazione della convocazione, l'assemblea dei rappresentanti di tutte le associazioni che risultino iscritte nel registro di cui all'articolo precedente, invitandole a trasmettere, ove lo vogliano, prima della data fissata per l'assemblea, l'indicazione (preferibilmente concordata con altre associazioni) di un numero di candidati non superiore a quello dei rappresentanti assegnati alla collettività italiana residente nel Paese in cui operano le associazioni convocate.

I candidati devono essere cittadini italiani, in possesso dei diritti civili e politici, aver compiuto i 21 anni di età ed essere residenti da almeno 3 anni nel Paese in cui la riunione deve aver luogo.

In sede di assemblea, che sarà valida con qualunque numero di intervenuti, il capo della Rappresentanza diplomatica (o il funzionario da lui delegato) riferisce in merito alle indicazioni pervenute, invita gli intervenuti a concordare designazioni comuni o quanto meno di larga convergenza, e dà atto a verbale degli accordi raggiunti o, in mancanza, degli orientamenti preferenziali emersi, indicandone la maggiore o minore rilevanza.

Il Comitato ristretto ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sopprimere le parole: « ove lo vogliano ».

Al primo comma, sostituire la parola: « preferibilmente », con la parola: « anche », e sopprimere la parentesi.

Sostituire il secondo comma con il seguente: « I candidati devono essere cittadini italiani, aver compiuto i 21 anni di età ed aver risieduto per almeno due anni complessivi nel Paese in cui la riunione deve aver luogo ».

Al terzo comma, sostituire la parola: « qualunque », con l'altra: « qualsiasi », e sopprimere la parentesi.

STORCHI, *Relatore*. Al primo comma, l'unica modifica di un certo rilievo proposta dal Comitato ristretto riguarda la soppressione delle parole: « ove lo vogliano », che non sono sembrate opportune, in relazione al concetto al quale vengono riferite. Le altre modifiche sono di scarsa entità, consistendo nella soppressione di una parentesi e nella sostituzione della parola « preferibilmente » con l'altra: « anche ».

SALVI. Si intende che, al posto della parentesi soppressa, andranno poste due virgole.

STORCHI, *Relatore*. Il Comitato ristretto ha deciso altresì di proporre una nuova formulazione del secondo comma dell'articolo in discussione. Tale formulazione si discosta, in sostanza, da quella del disegno di legge in quanto, da un lato, non contiene il riferimento al requisito del « possesso dei diritti civili e politici », dall'altro sostituisce il requisito della permanenza « da almeno tre anni » nel Paese estero, con quello della permanenza « per almeno due anni complessivi ».

Quanto al terzo comma, infine, il Comitato propone di sostituire la parola « qualunque » con l'altra: « qualsiasi », e di sopprimere la parentesi.

BEMPORAD, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo si dichiara d'accordo sugli emendamenti proposti al primo comma. Quanto al secondo comma, accetta la formulazione sostitutiva proposta dal Comitato ristretto, per quei punti in cui esclude il riferimento al possesso dei diritti civili e politici ed abbassa la permanenza minima richiesta nel Paese estero da tre a due anni. Ha invece qualche perplessità per quanto riguarda l'aggettivo « complessivi », riferito agli anni di permanenza richiesti nel Paese stesso, in quanto una formulazione di questo genere potrebbe dar luogo a parecchi equivoci e ad applicazioni poco opportune. Prego pertanto il Comitato ristretto di voler modificare il suo emendamento sostitutivo del secondo comma, sopprimendo la parola: « complessivi ».

Sugli emendamenti al terzo comma, il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Il Comitato ristretto accetta la modifica proposta dal rappresentante del Governo all'emendamento interamente sostitutivo del secondo comma?

STORCHI, *Relatore*. Siamo convinti dell'opportunità di accogliere il suggerimento del rappresentante del Governo. Per una formulazione ancor più soddisfacente, proponiamo però di sostituire l'espressione: « aver risieduto per almeno due anni », con l'altra: « essere residenti da almeno due anni ». Non c'è bisogno che dica che la prima espressione può far riferimento anche ad un periodo passato, mentre ciò è escluso con la seconda.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Comitato ristretto al primo comma dell'articolo 4, tendente a sopprimere le parole: « ove lo vogliano ».

(*E approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento al primo comma, tendente a sostituire la parola: « preferibilmente », con l'altra: « anche », ed a sopprimere la parentesi.

(*E approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento tendente a sostituire il secondo comma con il seguente: « I candidati devono essere cittadini italiani, aver compiuto i 21 anni di età ed essere residenti da almeno due anni nel Paese in cui la riunione deve aver luogo ».

(*E approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento al terzo comma, tendente a sostituire la parola: « qualunque », con l'altra: « qualsiasi », ed a sopprimere la parentesi.

(*E approvato*).

Pongo ora in votazione, nel suo complesso, l'articolo 4 che, a seguito degli emendamenti testé approvati, risulta del seguente tenore:

ART. 4.

Ai fini della designazione dei rappresentanti di cui al precedente articolo 2, lettera a), le Rappresentanze diplomatiche di cui all'articolo precedente, entro 15 giorni dall'invito ricevutone dal Ministero degli affari esteri, provvedono a convocare nella propria sede, con preavviso di almeno 30 giorni, e non oltre 45 giorni dalla diramazione della convocazione, l'assemblea dei rappresentanti di tutte le associazioni che risultino iscritte nel registro di cui all'articolo precedente, invitandole a trasmettere, prima della data fissata per l'assemblea, l'indicazione, anche concordata con altre associazioni, di un nu-

mero di candidati non superiore a quello dei rappresentanti assegnati alla collettività italiana residente nel Paese in cui operano le associazioni convocate.

I candidati devono essere cittadini italiani, aver compiuto i 21 anni di età ed essere residenti da almeno due anni nel Paese in cui la riunione deve aver luogo.

In sede di assemblea, che sarà valida con qualsiasi numero di intervenuti, il capo della Rappresentanza diplomatica o il funzionario da lui delegato riferisce in merito alle indicazioni pervenute, invita gli intervenuti a concordare designazioni comuni o quanto meno di larga convergenza, e dà atto a verbale degli accordi raggiunti o, in mancanza, degli orientamenti preferenziali emersi, indicandone la maggiore o minore rilevanza.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5:

ART. 5.

Il verbale dell'assemblea viene trasmesso al Ministero degli affari esteri, unitamente ad un rapporto della Rappresentanza diplomatica in ordine alla rispondenza dei candidati ai requisiti di legge ed al grado di rappresentatività delle associazioni o gruppi di associazioni che abbiano sostenuto le candidature prevalenti. Il rapporto è comunicato alle associazioni interessate alla designazione dei rappresentanti.

Il Ministro degli affari esteri procede alla scelta definitiva dei rappresentanti di ciascuna collettività italiana all'estero attenendosi, di norma, alle indicazioni emerse dalle assemblee riunite ai sensi dell'articolo precedente.

Qualora tuttavia, per obiettive eccezionali difficoltà, non sia possibile effettuare tempestivamente la consultazione prevista dal precedente articolo 4, il Ministro degli affari esteri provvede alla nomina di rappresentanti provvisori, nel numero indicato per ciascun Paese dalla tabella allegata, sulla base del parere della Rappresentanza diplomatica, sentite, se del caso, le organizzazioni ed associazioni di cui alla lettera d) dell'articolo 2 della presente legge.

Alla consultazione di cui all'articolo 4 si farà luogo non appena vengano a cessare le difficoltà che ne hanno impedito la tempestiva attuazione sempreché non siano già trascorsi due dei tre anni di cui al primo comma del successivo articolo 6.

Il Comitato ristretto ha presentato i seguenti emendamenti:

Al secondo comma, sopprimere l'inciso: « di norma ».

Al terzo comma, aggiungere, dopo la parola: « difficoltà », le parole: « di carattere locale ».

STORCHI, *Relatore*. La prima modifica che il Comitato ristretto propone all'articolo 5 si riferisce al secondo comma. Il testo approvato dal Senato, infatti, è del seguente tenore: « Il Ministro degli affari esteri procede alla scelta definitiva dei rappresentanti di ciascuna collettività italiana all'estero attenendosi, di norma, alle indicazioni emerse dalle assemblee riunite ai sensi dell'articolo precedente ». È sembrato che l'espressione « di norma », in questo contesto, fosse inopportuna, e si è deciso di suggerirne la soppressione.

Al terzo comma, poi, si propone di specificare che le « difficoltà » a cui fa riferimento il testo in esame e che rendono impossibile la tempestiva effettuazione della consultazione prevista nell'articolo 4, debbono intendersi come difficoltà « di ordine locale », ossia riferite al Paese rispetto al quale deve avvenire l'elezione.

BEMPORAD, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Per quanto riguarda il primo emendamento, vorrei precisare che la espressione « di norma », contenuta nel testo del disegno di legge ha lo scopo di preservare un minimo di possibilità di scelta e di giudizio al ministro, nella fase conclusiva. Sopprimendo tale espressione, il compito del ministro non sarebbe più quello di operare una scelta, ma soltanto quello ben più ristretto di registrare puramente e semplicemente le indicazioni emerse dalle assemblee di cui si parla nell'articolo 4. Ciò contrasterebbe con le esigenze connesse con l'apprezzamento e la valutazione delle diverse situazioni locali, che possono talvolta presentare sfumature particolari. Occorre, pertanto, lasciare un margine — anche se assai ristretto — di discrezionalità al ministro, onde permettergli di valutare i risultati delle riunioni in parola tenendo conto di tutti gli elementi rilevanti che di volta in volta sono presenti.

Vi era stata, a questo riguardo, una proposta avanzata dall'onorevole Salvi (che però non è stata trasfusa nel testo degli emendamenti proposti dal Comitato ristretto), che tendeva a sostituire la dizione: « attenendosi,

V LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1971

di norma, alle indicazioni », con l'altra: « tenendo conto delle indicazioni ». Tale formulazione appare più restrittiva di quella contenuta nel disegno di legge, ma non fino al punto di rendere del tutto automatica una procedura, che, invece, automatica non può essere, per le ragioni che ho poc'anzi indicato. Per questo motivo, non penso sarebbe opportuno adottare la soluzione indicata dal Comitato ristretto, che, limitandosi a sopprimere le parole: « di norma », conduce ad un risultato che, nell'ipotesi fatta, mi sembra un po' eccessivo.

MARCHETTI. « Di norma » significa che può tener conto delle indicazioni o può non tenerne conto, cioè che di fronte a due designati può sceglierne un terzo. Togliere le parole « di norma » non significa che il Ministro debba scegliere colui che ha un maggior numero di designazioni, ma che può anche scegliere chi ne ha il minor numero; in sostanza, significa che le designazioni sono valide sia se di maggioranza sia se di minoranza.

STORCHI, *Relatore*. Mi sembra più congrua l'espressione « tenendo conto delle indicazioni ».

BEMPORAD, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Accetterei anche la formula « nell'ambito delle indicazioni ».

CORGHI. Accettiamo il suggerimento del Governo, per cui rimane stabilito che il Ministro fa la sua scelta nell'ambito delle persone designate dalle organizzazioni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo delle parole « di norma » con le parole « nell'ambito delle indicazioni ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo, al terzo comma, dopo la parola « difficoltà » delle parole « di carattere locale ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 5 che, a seguito degli emendamenti testè approvati, risulta così formulato:

ART. 5.

Il verbale dell'assemblea viene trasmesso al Ministero degli affari esteri, unitamente ad un rapporto della Rappresentanza diplo-

matica in ordine alla rispondenza dei candidati ai requisiti di legge ed al grado di rappresentatività delle associazioni o gruppi di associazioni che abbiano sostenuto le candidature prevalenti. Il rapporto è comunicato alle associazioni interessate alla designazione dei rappresentanti.

Il Ministro degli affari esteri procede alla scelta definitiva dei rappresentanti di ciascuna collettività italiana all'estero nell'ambito delle indicazioni emerse dalle assemblee riunite ai sensi dell'articolo precedente.

Qualora tuttavia, per obiettive eccezionali difficoltà di carattere locale non sia possibile effettuare tempestivamente la consultazione prevista dal precedente articolo 4, il Ministro degli affari esteri provvede alla nomina di rappresentanti provvisori, nel numero indicato per ciascun Paese dalla tabella allegata, sulla base del parere della Rappresentanza diplomatica, sentite, se del caso, le organizzazioni ed associazioni di cui alla lettera d) dell'articolo 2 della presente legge.

Alla consultazione di cui all'articolo 4 si farà luogo non appena vengano a cessare le difficoltà che ne hanno impedito la tempestiva attuazione sempreché non siano già trascorsi due dei tre anni di cui al primo comma del successivo articolo 6.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 6:

ART. 6.

I componenti del Comitato consultivo degli italiani all'estero sono nominati con decreto del Ministro degli affari esteri e durano in carica tre anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno in cui vengono nominati. Essi sono rieleleggibili.

Tre mesi prima della scadenza di ogni triennio il Ministro degli affari esteri, premessa se del caso la revisione della tabella, annessa alla presente legge, giusta il disposto del precedente articolo 2, lettera a), dispone che le Rappresentanze diplomatiche accreditate nei Paesi elencati nella tabella stessa diano corso alle consultazioni di cui ai precedenti articoli 4 e 5, e provvede alla richiesta della designazione dei rappresentanti e degli esperti di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell'articolo 2.

Verificandosi vacanze nel corso del triennio, si provvede alla sostituzione dei rappresentanti di cui alla lettera a) dell'articolo 2 mediante consultazione suppletiva a norma delle lettere b), c), d) ed e) si procede

V LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1971

invece su designazione della stessa Amministrazione, associazione od organizzazione che aveva provveduto a designare il membro sostituendo.

In ogni caso, il sostituto durerà in carica fino al compimento del triennio per il quale era stato nominato il membro sostituito.

Poiché non sono stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il Comitato ristretto ha presentato il seguente articolo aggiuntivo.

ART. 6-bis.

La Presidenza del Comitato consultivo degli italiani all'estero spetta al Ministro degli affari esteri o ad un Sottosegretario a ciò delegato.

Le funzioni di segreteria sono espletate a cura della direzione generale dell'emigrazione e degli affari sociali.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 7. Ne do lettura:

ART. 7.

Il Comitato consultivo degli italiani all'estero, nella prima riunione successiva alla propria formazione, si suddivide in commissioni, competenti a dare pareri su aspetti specifici del problema dell'emigrazione o su materie riguardanti l'emigrazione in determinate aree geografiche.

Il Ministro degli affari esteri convoca il Comitato, di norma, due volte all'anno in sessione plenaria. Può inoltre convocare, anche in territorio estero, una o più commissioni del Comitato. Ogni anno deve essere convocata almeno una riunione di commissione.

Sia alle sessioni plenarie sia alle riunioni delle commissioni, il Ministro degli affari esteri richiede di volta in volta la partecipazione di qualificati rappresentanti di Amministrazioni dello Stato, non elencate alla lettera b) del precedente articolo 2, nonché di enti pubblici e di associazioni aventi interesse specifico nelle questioni da trattare.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire al terzo comma la parola: « richiede », con le parole: « può richiedere ».

STORCHI, *Relatore*. Il termine « richiede » è imperativo, mentre mi sembra che il concetto sia quello che il Ministro possa richiedere la partecipazione di rappresentanti qualificati se si devono trattare questioni particolari.

BEMPORAD, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dal relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 7, con la modifica testè apportata.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 8:

ART. 8.

Nella prima applicazione della presente legge, alla nomina del Comitato consultivo degli italiani all'estero nella composizione prevista dal precedente articolo 2 si provvede entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

I componenti del Comitato consultivo degli italiani all'estero, costituito con decreto del Ministro degli affari esteri 21 settembre 1967 e successive modificazioni, a norma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, restano in carica fino all'avvenuta costituzione del Comitato nominato in applicazione della presente legge.

Poiché non sono stati presentati emendamenti lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo.

ART. 8-bis.

Le spese relative al funzionamento del Comitato, ivi comprese quelle di viaggio e di soggiorno dei membri residenti fuori Roma, nonché di coloro che per partecipare alle riunioni delle commissioni devono trasferirsi dalla località di loro normale residenza, gravano sul bilancio del Ministero degli affari esteri.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

V LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1971

Do lettura dell'articolo 9:

ART. 9.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 30 milioni per l'anno 1971 ed in lire 70 milioni per l'anno 1972, si provvede a carico degli stanziamenti del capitolo n. 3097 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per gli anni medesimi.

Poiché non sono stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Mi si fa presente che lo stanziamento per l'anno 1971 è quello stesso che risulta dal bilancio già approvato, per cui potrebbe essere opportuno non menzionarlo. Se non vi

sono obiezioni può rimanere stabilito che la dizione esatta sarà precisata in sede di coordinamento.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo 10:

ART. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Poiché non sono stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura della tabella annessa al disegno di legge:

V LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1971

TABELLA

STATI DI RESIDENZA DELLE COLLETTIVITÀ ITALIANE ALL'ESTERO
CON INDICAZIONE DEL NUMERO DEI MEMBRI DEL COMITATO CON-
SULTIVO DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO, ASSEGNATO A CIASCUNA
COLLETTIVITÀ

EUROPA:

Austria	1
Belgio	2
Francia	3
Germania federale	3
Gran Bretagna	2
Jugoslavia	1
Lussemburgo	1
Paesi Bassi	1
Spagna	1
Svizzera	3
	—
Totale Europa	18
	==

AFRICA:

Etiopia	1
Marocco	1
R.A.U.	1
Sud Africa	1
Tunisia	1
	—
Totale Africa	5
	==

AMERICA DEL NORD:

Canada	2
Stati Uniti	2
	—
Totale America del Nord	4
	==

AMERICA DEL SUD:

Argentina	3
Brasile	2
Cile	1
Colombia	1
Perù	1
Uruguay	1
Venezuela	1
	—
Totale America del Sud	10
	==

OCEANIA:

Australia	2
	—
Totale Oceania	2
	==
TOTALE GENERALE	39
	==

V LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1971

CORGHI. Per quanto attiene alla tabella, noi avevamo chiesto di eliminare il riferimento alla Jugoslavia ed alla Spagna, in quanto ritenevamo che l'emigrazione italiana in quei paesi fosse piuttosto trascurabile; ritenevamo, per contro, molto più opportuno inserire i rappresentanti dell'emigrazione italiana (assai più consistente) in Svezia ed in Somalia. Nel dibattito svoltosi in sede di Comitato ristretto, il sottosegretario Bemporad ci aveva risposto, fornendoci delle cifre comparative, dalle quali risultava, ad esempio, che la consistenza dell'emigrazione italiana in Svezia (circa ottomila unità) era inferiore a quella in Jugoslavia (circa quindicimila unità). Queste cifre, tuttavia, non chiariscono il problema, che non è solo una questione di entità numeriche indifferenziate. Potrebbe darsi, ad esempio, che gli ottomila italiani che vivono e lavorano in Svezia costituiscano una collettività con caratteristiche tali da necessitare di una rappresentanza, a preferenza della comunità italiana residente in Jugoslavia o in altri paesi.

Noi quindi, insistiamo per una modificazione della tabella, specificatamente nel senso di sostituire il riferimento alla Jugoslavia ed alla Spagna con quello alla Svezia ed alla Somalia.

BEMPORAD, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Comitato di cui ci stiamo occupando è l'organismo rappresentativo delle nostre collettività all'estero, e non soltanto degli emigrati, che si recano all'estero per cercare lavoro.

CORGHI. Ma il dato più significativo, comunque, è sempre rappresentato dall'emigrazione.

PISTILLO. Non mi sembra che si debba far riferimento in modo specifico a comunità che si sono stabilite all'estero dalla fine del secolo scorso!

BEMPORAD, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Desidero fornire alla Commissione i dati precisi, in relazione alle questioni che sono state sollevate.

Debbo premettere che, nel formulare la tabella in esame, non ci si è attenuti ad un criterio rigidamente aritmetico, consistente nello stabilire un numero di rappresentanti per ogni collettività in misura strettamente proporzionale all'entità della collettività medesima, sulla base di un rapporto costante. Una impostazione di questo genere avrebbe, tra l'altro, impedito di dare una certa orga-

nicità al provvedimento, il quale, dal canto suo, delinea un meccanismo assai elastico: è prevista infatti la revisione triennale della rappresentanza, da parte del ministro degli affari esteri, il quale avrà così la possibilità di apprezzare e valutare i mutamenti di rilievo intervenuti, operando di conseguenza i necessari adattamenti.

Peraltro, debbo avvertire che, nel compilare la tabella, si è tenuto conto, anche se non in forma rigida e meccanica, della consistenza delle nostre collettività. Si è partiti dal principio — un principio non scritto, potremmo dire, ma che comunque la Commissione ha il diritto di conoscere — di assegnare almeno un rappresentante ad ogni collettività la cui consistenza numerica superasse le ottomila unità. Nel definire tale rapporto, si è anche tenuto conto, per quanto era possibile, della composizione del vecchio Comitato consultivo. Ora, la ragione per cui le collettività italiane in Jugoslavia e Spagna hanno, secondo il nostro parere, titolo per avere un rappresentante in seno al Comitato è che tali collettività hanno rilevante consistenza, sono costituite da lavoratori che, anche se non emigrati in epoca recentissima, sono pur sempre nostri connazionali che si trovano all'estero e vi lavorano: non si tratta, certamente, di reddituari, o di individui che trascorrono periodi di villeggiatura. Le cifre che fornirò tra breve — della cui attendibilità non ho ragione di dubitare — ne sono una testimonianza.

La collettività italiana in Jugoslavia ammontava, al 31 dicembre 1970, a circa quindicimila unità, così ripartite: 3.027 cittadini italiani e 12 mila circa cosiddetti « pertinenti » (cioè residenti nella zona B del *Memorandum* d'intesa di Londra, che, pur non avendo perduto la cittadinanza italiana, dalla legislazione jugoslava sono considerati in posizione giuridica equiparata a quella dei cittadini jugoslavi). I 3.027 cittadini italiani erano così ripartiti: 419 nella circoscrizione dell'Ambasciata, 1.408 in quella del consolato generale di Zagabria, 1.200 in quella del consolato generale di Capodistria. Dei suddetti, 223 sono operai non qualificati, 229 operai specializzati, 145 impiegati (di cui 39 insegnanti), 92 artigiani, 41 liberi professionisti, 123 tra coloni e braccianti agricoli, ecc.

Trattasi, nel complesso, di collettività di modesta posizione economico-sociale, che ha bisogno di costante assistenza da parte dei nostri uffici.

Lo stesso ragionamento vale per i « pertinenti », che si trovano in posizione parti-

colare, ma hanno anch'essi bisogno di assistenza e di rappresentanza.

Alla stessa data, la collettività italiana in Spagna ammontava a 15.033 unità, di cui 7.626 nella circoscrizione del consolato generale in Barcellona, 4.657 nella circoscrizione del consolato di Madrid, 1.178 in quella del consolato di Siviglia, 1.075 in quella del consolato di Bilbao; il resto si trova nelle isole ed a Ceuta.

Molti connazionali occupano posti di rilievo nelle numerose imprese italiane che operano in Spagna, sia come filiali di imprese nazionali, che come società a capitale misto. Vi sono, tra l'altro, 447 dirigenti, 145 funzionari, 245 liberi professionisti, 59 commercianti, 998 rappresentanti, 821 operai specializzati. Per il resto, si può ben dire che sono rappresentante tutte le altre attività professionali e lavorative.

La collettività italiana in Somalia ammontava, all'epoca, a 1.969 unità. (352 in meno dell'anno precedente, a causa dei rimpatri). Si tratta di una collettività che tende a diminuire, per note ragioni.

Di questi nostri connazionali, 1.814 si trovavano nella circoscrizione del consolato generale di Mogadiscio, 148 in quella del consolato di Chisimaio, 7 in quella del consolato di Hargheisa. Quanto all'attività professionale, debbo dire che vi erano 234 proprietari agricoli, specie bananicoltori, 180 circa piccoli imprenditori, professionisti, commercianti, artigiani, 106 insegnanti, 73 operai specializzati, 213 dirigenti, 82 commercianti, 90 religiosi, ecc. In Somalia operano inoltre numerose ditte italiane, ma di ridotte dimensioni, che, nei lavori di piccola e media importanza commissionati dal Governo, impiegano maestranze ed impiegati italiani.

Quanto alla Svezia, la collettività italiana, alla fine del 1970, ammontava a 6.440 unità, così ripartite: 4.087 nella circoscrizione del consolato di Stoccolma, 1.316 in quella del consolato di Götergorg, 1.037 in quella del consolato di Malmö. Si tratta, in gran parte, di elementi di recente arrivo, nel complesso qualificati e generalmente ben retribuiti.

Vi sono, tra l'altro, 4.221 operai, (di cui 2.537 specializzati), nella maggior parte occupati nell'industria, 25 circa professionisti e funzionari e 84 tra negozianti, commercianti e rappresentanti, ecc.

Come risulta da questi dati, due di queste collettività superano di gran lunga il limite indicato di ottomila unità, mentre le altre due rimangono al di sotto di esso. Si tratta di

dati obiettivi, che giustificano le nostre scelte, le quali quindi non riposano su motivazioni recondite.

CORGHI. Su questo argomento abbiamo discusso a lungo in sede di Comitato ristretto, ma non abbiamo raggiunto una posizione comune. Ora, a mio avviso, bisognerebbe fare una certa valutazione intorno alle cifre testé fornite dall'onorevole sottosegretario. È vero, ad esempio, che la collettività italiana in Jugoslavia ammonta a quindicimila unità, ma di queste, appena 3 mila si riferiscono a cittadini italiani, mentre 12.000 si riferiscono ai cosiddetti « pertinenti ». Considerando solo i cittadini, si riscontra che tale collettività non raggiunge il livello minimo indicato dall'onorevole Bemporad. Mi sembrerebbe, allora, più opportuno assegnare un rappresentante alla collettività italiana in Svezia, che è costituita da oltre seimila concittadini, che possono a ragione qualificarsi come lavoratori.

Pertanto, la mia proposta è di sostituire, nella tabella, il riferimento alla Jugoslavia con quello alla Svezia.

DE PASCALIS. Non ho, pregiudizialmente, nulla in contrario nel sostituire il riferimento alla Jugoslavia — nella tabella — con quello alla Svezia. Vorrei però richiamare il Governo ad una precisa realtà. I dodicimila italiani residenti nella « zona B », sono considerati italiani « pertinenti », cioè italiani ai quali viene estesa la legislazione jugoslava, con atto unilaterale.

Però resta il problema di questa minoranza italiana per la quale il Governo deve poter realizzare, in termini di accordi bilaterali, una tutela più vigorosa, più incisiva e più qualificata.

Quindi, poichè esiste in Italia una minoranza slovena-croata che sollecita un'iniziativa da parte del nostro Governo per il riconoscimento di particolari diritti, dobbiamo considerare le esigenze della minoranza italiana in Jugoslavia, che non possiamo tutelare soltanto con la dizione che si riflette dall'elencazione dei paesi da cui deriva la rappresentanza, ma con qualcosa di più.

Accettando la proposta del relatore, sollecito il Governo ad approfondire lo studio su questo problema.

CORGHI. Il nostro problema è d'inserire nell'elenco i rappresentanti dell'emigrazione in Svezia e in Somalia.

Se nella Commissione c'è l'opinione di lasciare anche i rappresentanti della Jugosla-

V LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1971

via e della Spagna, oltre che inserire quelli della Svezia e della Somalia, non abbiamo nulla in contrario.

MENICACCI. Secondo il mio parere, è importante lasciare il rappresentante della collettività italiana in Jugoslavia.

STORCHI, *Relatore*. L'onorevole De Pascalis ha rilevato l'esigenza e l'opportunità di fare qualcosa per questa collettività.

SALVI. Vorrei conoscere il parere del Governo.

Se esso è del parere di mantenere fissi i nostri rappresentanti, allora farei mia la proposta fatta dal relatore Storchi, dal momento che il problema sollevato dall'onorevole De Pascalis è veramente esistente.

Quindi, secondo i dati forniti dall'onorevole Sottosegretario, mi pare che l'unica sostituzione da fare sia quella della Jugoslavia con la Svezia.

BEMPORAD, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Non vedo la necessità di una rappresentanza della collettività in Somalia dal momento che essa è molto piccola ed è tutelata attraverso altre forme.

Vi prego di non derogare dal criterio del numero e, per questo motivo, il Governo è favorevole al mantenimento delle rappresentanze indicate nella tabella senza modificazioni.

DE PASCALIS. Vi sono dodicimila residenti in una zona la cui definizione giuridica non esiste e, quindi non si sa che trattamento devono avere nell'ambito statale.

GRANELLI. Il problema di cui stiamo parlando è di estrema delicatezza ed è estraneo a quello trattato nel progetto di legge.

Devono essere degli elementi obiettivi che portano alla composizione di questa tabella. In questo senso, sono d'accordo con l'onorevole Sottosegretario.

DI GIANNANTONIO. Sono in disaccordo con questa tesi perché il Sottosegretario ha avuto modo di sottolineare che qui si tratta di collettività. La distinzione che noi facciamo non è operabile all'esterno di questa Commissione.

Al limite togliamo qualsiasi altro paese, ma non la Jugoslavia.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la tabella di cui ho dato lettura precedentemente, alla quale non sono proposti emendamenti.

(*È approvata*).

CORGHI. Comunico che il gruppo comunista si asterrà dalla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto, in fine di seduta. Chiedo l'autorizzazione al coordinamento del testo e degli emendamenti approvati. Se non vi sono obiezioni così rimane stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modifiche alla composizione e al funzionamento del Comitato consultivo degli italiani all'estero, istituito dall'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 » (*Approvato in un testo unificato dalla III Commissione permanente del Senato*) (3600):

Presenti e votanti	18
Maggioranza	9
Voti favorevoli	18
Voti contrari	0

Hanno dichiarato di astenersi 9 deputati.

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Andreotti, Di Giannantonio, Forlani, Franzani, Granelli, Marchetti, Pitzalis, Salvi, Scalfaro, Sedati, Storchi, Bertoldi, Della Briotta, De Pascalis, Cariglia, Ferri Mauro, Orlandi, Menicacci.

Si sono astenuti:

Bartesaghi, Cardia, Corghi, Galluzzi, Iotti Leonilde, Macciocchi Maria Antonietta, Pajetta Giancarlo, Pistillo, Sandri.

Sono in missione:

Pintus e Vedovato.

La seduta termina alle 11,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO